

|

## 61983J0101

SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 17 MAGGIO 1984. - RAAD VAN ARBEID CONTRO P. B. BRUSSE. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL CENTRALE RAAD VAN BEROEP). - PREVIDENZA SOCIALE : ACCORDI STIPULATI AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO N. 1408/71. - CAUSA 101/83.

*raccolta della giurisprudenza 1984 pagina 02223*

Massima

Parti

Oggetto della causa

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

### Parole chiave

*1 . PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - LEGISLAZIONE DA APPLICARSI - DETERMINAZIONE MEDIANTE ACCORDO TRA DUE STATI MEMBRI - EFFICACIA RETROATTIVA - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTO*

*( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71 , ART . 17 )*

*2.PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI - ASSEGNI FAMILIARI - LAVORATORE SOGGETTO ALLE LEGGI DI UNO STATO MEMBRO - MEMBRI DELLA FAMIGLIA RESIDENTI IN UN ALTRO STATO MEMBRO - DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI CONTEMPLATI DALLA LEGISLAZIONE DA APPLICARSI - CLAUSOLA DI RESIDENZA FIGURANTE IN DETTA LEGISLAZIONE - INOPPONIBILITA DEL LAVORATORE*

*( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1408/71 , ART . 73 , N . 1 )*

### Massima

1. L'ART. 17 DEL REGOLAMENTO N. 1408/71 OFFRE A DUE STATI MEMBRI LA POSSIBILITÀ - NELL'IPOTESI IN CUI UN LAVORATORE PER DIVERSI ANNI NON SIA STATO ISCRITTO AL REGIME PREVIDENZIALE DI UNO DI QUESTI STATI MEMBRI, AL QUALE AVREBBE DOVUTO ESSERE SOGGETTO A NORMA DEGLI ARTT. 13-16 COMPRESO DELLO STESSO REGOLAMENTO - DI DICHIARARE, MEDIANTE ACCORDO, VALIDA PER DETTI ANNI LA NORMATIVA DELL'ALTRO STATO MEMBRO, PURCHÉ L'ACCORDO CORRISPONDA ALL'INTERESSE DEL LAVORATORE.

2. L'ART. 73, N. 1, DEL REGOLAMENTO N. 1408/71 CREA, A FAVORE DEL LAVORATORE SOGGETTO ALLE LEGGI DI UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO NEL CUI TERRITORIO RISIEDONO I MEMBRI DELLA SUA FAMIGLIA, UN VERO DIRITTO ALL'ATTRIBUZIONE DEGLI ASSEGGNI FAMILIARI CONTEMPLATI DALLA NORMATIVA DA APPLICARSI. QUESTO DIRITTO NON PUÒ ESSERE COMPRESO DA UNA CLAUSOLA, INCLUSA IN DETTA NORMATIVA, CHE ESCLUDA DAGLI ASSEGGNI FAMILIARI COLORO CHE NON RISIEDONO NEL TERRITORIO DELLO STATO MEMBRO IN QUESTIONE.

NELL'AMBITO DELL'ART. 73 È IRRILEVANTE CHE LA NORMATIVA CUI IL LAVORATORE È SOGGETTO SIA STATA DETERMINATA A NORMA DEGLI ARTT. 13-16 DEL REGOLAMENTO N. 1408/71, OVVERO IN FORZA DI UN ACCORDO STIPULATO IN FORZA DELL'ART. 17 DELLO STESSO REGOLAMENTO.

## **Parti**

NEL PROCEDIMENTO 101/83,

AVENTE AD OGGETTO UNA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, SOTTOPOSTA ALLA CORTE A NORMA DELL'ART. 177 DEL TRATTATO CEE DAL CENTRALE RAAD VAN BEROEP (PAESI BASSI) NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA

RAAD VAN ARBEID, DI AMSTERDAM,

E

P. B. BRUSSE,

## **Oggetto della causa**

DOMANDA VERTENTE SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 N. 1408/71 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE AI LAVORATORI SUBORDINATI E AI LORO FAMILIARI CHE SI SPOSTANO ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ (GU L 149, PAG. 2),

## **Motivazione della sentenza**

1 CON ORDINANZA 19 OTTOBRE 1982, GIUNTA ALLA CORTE IL 31 MAGGIO 1983, IL CENTRALE RAAD VAN BEROEP HA SOLLEVATO DUE QUESTIONI PREGIUDIZIALI, A NORMA DELL'ART. 177 DEL TRATTATO CEE, VERTENTI SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 14 GIUGNO 1971 N. 1408, RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE AI LAVORATORI SUBORDINATI ED AI LORO FAMILIARI CHE SI SPOSTANO ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ (GU L 149, PAG. 2)

).

2 DETTE QUESTIONI SONO INSORTE NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSA TRA IL SIG . BRUSSE E IL RAAD VAN ARBEID DI AMSTERDAM .

3 DOPO AVER LAVORATO NEI PAESI BASSI , IL BRUSSE , CITTADINO OLANDESE , DAL 1\* SETTEMBRE 1964 ANDAVA A LAVORARE - E RISIEDEVA - NEL REGNO UNITO . A NORMA DELL ' ART . 13 N . 2 LETT . A ) DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , AVREBBE DOVUTO ESSERE SOGGETTO ALLA NORMATIVA PREVIDENZIALE DELLO STATO MEMBRO NEL QUALE ERA OCCUPATO , CIOE QUELLA DEL REGNO UNITO A DECORRERE DAL 1\* SETTEMBRE 1964 . EGLI NON SI E PERO MAI ISCRITTO AL REGIME PREVIDENZIALE BRITANNICO ED HA CONTINUATO A VERSARE CONTRIBUTI VOLONTARI AL REGIME OLANDESE .

4 ALLORCHE VENNE ALLA LUCE L ' IRREGOLARITA DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE DEL BRUSSE , NEL 1977 , LE AUTORITA COMPETENTI DEL REGNO UNITO E QUELLE DEI PAESI BASSI DECISERO , DATO CHE QUESTA POSIZIONE IRREGOLARE RISALIVA A PARECCHI ANNI ADDIETRO , DI STIPULARE UN ACCORDO AI SENSI DELL ' ART . 17 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 .

5 QUEST ' ARTICOLO RECITA :

' DUE O PIU STATI MEMBRI O LE AUTORITA COMPETENTI DI DETTI STATI POSSONO PREVEDERE DI COMUNE ACCORDO , NELL ' INTERESSE DI ALCUNI LAVORATORI O DI ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI , ECCEZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT . 13-16 ' .

6 PER EFFETTO DELL ' ACCORDO STIPULATO RELATIVAMENTE ALLA SITUAZIONE DEL BRUSSE , QUESTA VENIVA CONSIDERATA DISCIPLINATA DAL REGIME PREVIDENZIALE OLANDESE FINO AL 31 DICEMBRE 1977 . DOPO QUELLA DATA VENIVA INVECE APPLICATA LA NORMATIVA BRITANNICA .

7 IN FORZA DI QUESTO ACCORDO , IL DATORE DI LAVORO DEL BRUSSE CHIEDEVA AL RAAD VAN ARBEID DI AMSTERDAM DI VERSARE AL BRUSSE GLI ASSEGNI FAMILIARI CHE GLI SPETTAVANO IN BASE ALLA NORMATIVA OLANDESE PER IL PERIODO DURANTE IL QUALE SI ERA CONVENUTO DI CONSIDERARE L ' INTERESSATO SOGGETTO ALLA LEGGE OLANDESE .

8 IL RAAD VAN ARBEID RESPINGEVA LA DOMANDA , OBIETTANDO CHE LA LEGISLAZIONE OLANDESE PREVEDEVA LA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI SOLO AI LAVORATORI RESIDENTI NEI PAESI BASSI , CONDIZIONE NON SODDISFATTA DAL BRUSSE PER IL PERIODO IN QUESTIONE . INOLTRE IL RAAD VAN ARBEID CONTESTAVA CHE QUANTO SI ERA CONVENUTO CIRCA IL BRUSSE COSTITUISSE UN ACCORDO AI SENSI DELL ' ART . 17 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 .

9 IL BRUSSE IMPUGNAVA QUESTO PROVVEDIMENTO NEGATIVO DINANZI AL RAAD VAN BEROEP DI AMSTERDAM , CHE RICONOSCEVA IL SUO DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI IN QUESTIONE . IN ESITO ALL ' APPELLO INTERPOSTO DAL RAAD VAN ARBEID , LA CONTROVERSA VENIVA PORTATA DINANZI AL CENTRALE RAAD VAN BEROEP CHE CHIEDEVA DI SOSPENDERE IL PROCEDIMENTO ED INTERPELLAVA LA CORTE DI GIUSTIZIA SULLE SEGUENTI QUESTIONI PREGIUDIZIALI :

' 1 . SE L ' ART . 17 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 CONSENTA A DUE STATI MEMBRI , NEL CASO DI UN LAVORATORE CHE PER ALCUNI ANNI NON SIA STATO ISCRITTO AL REGIME DI UNO STATO MEMBRO DA APPLICARSI NEI SUOI CONFRONTI A NORMA DEGLI

ARTT . 13-16 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , DI DICHIARARE , MEDIANTE UN ACCORDO , APPLICABILE PER QUEGLI ANNI IL REGIME DELL ' ALTRO STATO MEMBRO ( IN CUI IL LAVORATORE RISIEDEVA PRIMA DI TRASFERIRSI NEL PRIMO STATO MEMBRO ) .

2. IN CASO DI SOLUZIONE AFFERMATIVA DELLA PRESENTE QUESTIONE ( E POSTO CHE LA CORTE DI GIUSTIZIA SIA COMPETENTE AD EMETTERE UNA PRONUNCIA IN VIA PREGIUDIZIALE CIRCA L ' ACCORDO TRA DUE STATI MEMBRI MENZIONATO NELLA STESSA QUESTIONE ) SE AL LAVORATORE SPETTINO ASSEGNI FAMILIARI A NORMA DEL REGIME , INDICATO NELL ' ACCORDO , DI UN DETERMINATO STATO MEMBRO ANCHE QUALORA NON POSSIEDA IL REQUISITO - AL QUALE DETTO REGIME SUBORDINA IL DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI - DELLA RESIDENZA NEL TERRITORIO DI TALE STATO MEMBRO ' .

#### SULLA COMPETENZA DELLA CORTE

10 NELLA SECONDA QUESTIONE , IL GIUDICE A QUO ESPRIME I SUOI DUBBI ( IN FORMA DI QUESTIONE SUBORDINATA ) CIRCA LA COMPETENZA DELLA CORTE A STATUIRE , IN UNA SENTENZA PREGIUDIZIALE A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO , CIRCA UN ACCORDO STIPULATO FRA DUE STATI MEMBRI A NORMA DELL ' ART . 17 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 .

11 NON E NECESSARIO CHIEDERSI SE LA CORTE SIA COMPETENTE A PRONUNCIARSI , NELL ' AMBITO DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO , SULLA VALIDITA O SULL ' INTERPRETAZIONE DI SIFFATTO ACCORDO , MA E OPPORTUNO DICHIARARE CHE ESSA E SEMPRE COMPETENTE A DEFINIRE LA PORTATA DELL ' ART . 17 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , ONDE CONSENTIRE AL GIUDICE NAZIONALE DI RISOLVERE , IN CONFORMITA CON LE NORME DEL DIRITTO COMUNITARIO , LE CONTROVERSIE DI CUI DEVE CONOSCERE .

#### SULLA PRIMA QUESTIONE

12 CON LA PRIMA QUESTIONE IL GIUDICE NAZIONALE CHIEDE , IN SOSTANZA , SE , MEDIANTE UN ACCORDO STIPULATO A NORMA DELL ' ART . 17 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , DUE STATI MEMBRI POSSANO DECIDERE , CON EFFETTO RETROATTIVO , DI SOTTRARRE UN LAVORATORE ALLA DISCIPLINA DI UNO DEI DUE STATI , CHE DOVREBBE VIGERE NEI SUOI CONFRONTI , A NORMA DEGLI ARTT . 13-16 , SOTTOPONENDOLO , PER UN CERTO PERIODO , ALLA DISCIPLINA NAZIONALE DELL ' ALTRO STATO .

13 PRIMA DI RISOLVERE QUESTA QUESTIONE , E OPPORTUNO ESAMINARE IL CONTESTO NORMATIVO IN CUI SI INSERISCE L ' ART . 17 .

14 COME HA RICORDATO RECENTEMENTE LA CORTE ( SENTENZA 23 . 9 . 1982 , SOCIALE VERZEKERINGSBANK/KUIJPERS , 276/81 , RACC . PAG . 3027 ) , LE DISPOSIZIONI DEL TITOLO II DEL REGOLAMENTO 1408/71 , CHE STABILISCE A QUALE NORMATIVA SIANO SOGGETTI I LAVORATORI CHE SI SPOSTANO ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA , ' MIRANO A SOTTOPORRE GLI INTERESSATI AL REGIME DI PREVIDENZA SOCIALE DI UN SOLO STATO MEMBRO , SI DA EVITARE LA SIMULTANEA APPLICAZIONE DI PIU LEGISLAZIONI NAZIONALI E LE COMPLICAZIONI CHE POSSONO DERIVARNE ' .

15 A QUESTO PROPOSITO , L ' ART . 13 , N . 2 , LETT . A ) SANCISCE IL PRINCIPIO GENERALE SECONDO IL QUALE UN LAVORATORE E SOGGETTO , IN CAMPO PREVIDENZIALE , ALLA DISCIPLINA DELLO STATO MEMBRO NEL CUI TERRITORIO E OCCUPATO .

16 QUESTO PRINCIPIO GENERALE E PERO FORMULATO ' CON RISERVA DELLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT . DA 14 A 17 ' . INFATTI , IN DETERMINATE SITUAZIONI SPECIALI L ' APPLICAZIONE PURA E SEMPLICE DELLA NORMA CONTEMPLATA DALL ' ART . 13 , N . 2 , LETT . A ) RISCHIEREBBE NON GIA DI EVITARE , BENSÌ DI FAR INSORGERE , TANTO PER IL LAVORATORE QUANTO PER IL DATORE DI LAVORO E GLI ENTI PREVIDENZIALI , COMPLICAZIONI AMMINISTRATIVE CHE RALLENTEREBBERO IL DISBRIGO DELLE PRATICHE ED OSTACOLEREBBERO PERCIO L ' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI LIBERA CIRCOLAZIONE . NORME PARTICOLARI CHE DISCIPLINANO QUESTE IPOTESI SONO CONTENUTE NEGLI ARTT . 14-16 .

17 INOLTRE L ' ART . 17 OFFRE UNA POSSIBILITA DI DEROGA PER ALTRE SITUAZIONI CHE , PUR NON ESSENDO ESPRESSAMENTE PREVISTE DAL TITOLO II DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , VANNO CIONONOSTANTE RISOLTE SECONDO CRITERI DIVERSI DA QUELLI FISSATI NEGLI ARTT . 13-16 . IL COMPITO DI INDIVIDUARE QUESTE SITUAZIONI E DI STABILIRE QUALE NORMATIVA VADA APPLICATA IN QUESTI CASI E STATO AFFIDATO DALL ' ART . 17 AGLI STATI MEMBRI INTERESSATI CHE POSSONO , DI COMUNE ACCORDO , DECIDERE DI DEROGARE AGLI ARTT . 13-16 , A CONDIZIONE CHE DETTA DEROGA VENGA OPERATA ' NELL ' INTERESSE DI ALCUNI LAVORATORI ' .

18 DI CONSEGUENZA , E PERFETTAMENTE CONSONO AL SISTEMA DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 ED IN PARTICOLARE ALL ' ART . 17 DELLO STESSO , IL FATTO CHE DUE STATI MEMBRI SI ACCORDINO PER ASSOGGETTARE UN LAVORATORE AD UNA DISCIPLINA DIVERSA DA QUELLA INDICATA DAGLI ARTT . 13-16 , A CONDIZIONE CHE DETTO ACCORDO SIA STIPULATO NELL ' INTERESSE DEL LAVORATORE .

19 IL GIUDICE NAZIONALE HA ESPRESSO DUBBI CIRCA LA POSSIBILITA DI CONFERIRE EFFETTO RETROATTIVO A SIFFATTA DECISIONE DI DEROGA , CIOE QUANTO ALL ' APPLICAZIONE CONVENZIONALE A PERIODI GIA TRASCORSI DELLA NORMATIVA PRESCELTA DAGLI STATI MEMBRI IN DEROGA AGLI ARTT . 13-16 .

20 NULLA , NEL TENORE DELL ' ART . 17 , CONSENTE DI CONCLUDERE CHE LA POSSIBILITA DI DEROGA OFFERTA AGLI STATI MEMBRI DA DETTA DISPOSIZIONE POSSA VALERE SOLO EX NUNC .

21 LO SPIRITO ED IL SISTEMA DELL ' ART . 17 RICHIEDONO INVECE CHE UN ACCORDO AI SENSI DI DETTA DISPOSIZIONE POSSA VALERE , NELL ' INTERESSE DEL LAVORATORE O DEI LAVORATORI INTERESSATI , ANCHE PER PERIODI GIA TRASCORSI . IN QUANTO NORMA DEROGATORIA , CHE HA LO SCOPO DI OVVIARE ALLE DIFFICOLTA CHE POSSONO INSORGERE PER EFFETTO DELL ' APPLICAZIONE DEGLI ARTT . 13-16 A SITUAZIONI PARTICOLARI E NON SPECIFICAMENTE PREVISTE DAL REGOLAMENTO 1408/71 , L ' ART . 17 PUO VENIR USATO NON SOLO A SCOPO PREVENTIVO , PER IMPEDIRE CHE UNA DETERMINATA SITUAZIONE VENGA IN ESSERE , MA ANCHE COME MEZZO PER SANARE L ' INIQUITA DI UNA SITUAZIONE EMERSA SOLO CON L ' ANDAR DEL TEMPO .

22 E ANCORA OPPORTUNO SOTTOLINEARE CHE , TENUTO CONTO DEL TEMPO NECESSARIO AFFINCHE DUE O PIU STATI MEMBRI GIUNGANO AD UN ACCORDO SULL ' OPPORTUNITA DI DEROGARE AGLI ARTT . 13-16 , L ' ART . 17 PERDEREBBE PARECCHIO DEL SUO VALORE SE L ' ACCORDO POTESSE ESERCITARE LA SUA EFFICACIA SOLO EX NUNC .

23 SI DEVE QUINDI CONCLUDERE CHE UN ACCORDO STIPULATO FRA DUE O PIU STATI MEMBRI A NORMA DELL ' ART . 17 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 PUO STABILIRE CHE SI APPLICHI RETROATTIVAMENTE UNA NORMATIVA DIVERSA DA QUELLA INDICATA DAGLI ARTT . 13-16 , BENINTESO A CONDIZIONE CHE DETTO ACCORDO RISPONDA ALL '

INTERESSE DEL O DEI LAVORATORI IN QUESTIONE .

24 NELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ALLA CORTE , IL RAAD VAN ARBEID SOSTIENE CHE LA POSSIBILITA OFFERTA AGLI STATI MEMBRI DI DEROGARE AGLI ARTT . 13-16 NON PUO VALERE IN UN CASO COME LA FATTISPECIE , NEL QUALE IL LAVORATORE INTERESSATO HA OMESSO DI ISCRIVERSI AL REGIME PREVIDENZIALE INDICATO DALL ' ART . 13 N . 2 , LETT . A ).

25 SIFATTA LIMITAZIONE DELLA FACOLTA CONFERITA AGLI STATI MEMBRI NON EMERGE AFFATTO DAL TENORE DELL ' ART . 17 . QUESTA DISPOSIZIONE , ANZI , NON CONTIENE ALCUN RICHIAMO AI MOTIVI E ALLE CONSEGUENZE CHE POSSONO INDURRE GLI STATI MEMBRI A DECIDERE DI DEROGARE AGLI ARTT . 13-16 . NE CONSEGUE CHE GLI STATI MEMBRI GODONO , SOTTO QUESTO PROFILO , UN AMPIO POTERE DISCREZIONALE , PER IL QUALE NON SI PONE ALTRA CONDIZIONE CHE L ' INTERESSE DEL LAVORATORE .

26 SI DEVE QUINDI RISOLVERE LA PRIMA QUESTIONE DICHIARANDO CHE L ' ART . 17 DEL REGOLAMENTO 1408/71 OFFRE A DUE STATI MEMBRI LA POSSIBILITA - NELL ' IPOTESI IN CUI UN LAVORATORE PER DIVERSI ANNI NON SIA STATO ISCRITTO AL REGIME PREVIDENZIALE DI UNO DEGLI STATI MEMBRI IN QUESTIONE , AL QUALE AVREBBE DOVUTO ESSERE ASSOGGETTATO A NORMA DEGLI ARTT . 13-16 COMPRESO DELLO STESSO REGOLAMENTO - DI DICHIARARE CHE VENGA APPLICATA , IN FORMA DI UN ACCORDO , PER LO STESSO PERIODO , LA DISCIPLINA DELL ' ALTRO STATO MEMBRO , A CONDIZIONE CHE L ' ACCORDO STIPULATO IN QUESTO SENSO RISPONDA ALL ' INTERESSE DEL LAVORATORE .

SULLA SECONDA QUESTIONE

27 CON LA SECONDA QUESTIONE IL GIUDICE NAZIONALE VUOL SAPERE SE AL LAVORATORE ASSOGGETTATO , IN FORZA DI UN ACCORDO STIPULATO A NORMA DELL ' ART . 17 DEL REGOLAMENTO 1408/71 , A UNA NORMATIVA DIVERSA DA QUELLO DELLO STATO MEMBRO IN CUI IL LAVORATORE E LA SUA FAMIGLIA RISIEDONO , SPETTINO GLI ASSEGNI FAMILIARI CONTEMPLATI DA QUESTA NORMATIVA , MENTRE INVECE DETTA NORMATIVA STABILISCE CHE POSSONO PERCEPIRE DETTI ASSEGNI SOLO LE PERSONE CHE RISIEDONO NEL TERRITORIO DELLO STATO MEMBRO IN QUESTIONE .

28 SI DEVE ANZITUTTO PRECISARE CHE LA SOLUZIONE DI QUESTO PUNTO NON VA CERCATA NEGLI ARTT . 13-17 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , IL CUI SOLO SCOPO E QUELLO DI CONSENTIRE DI STABILIRE QUALE NORMATIVA VADA APPLICATA AI SINGOLI LAVORATORI CHE SI SPOSTANO ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA , BENSI VA CERCATA NELLE NORME DELLA DISCIPLINA NAZIONALE DA APPLICARSI IN FORZA DEGLI ARTT . 13-17 , SEMPRECHE - BENINTESO - QUESTE NORME SIANO CONFORMI A QUANTO HA DISPOSTO IN MATERIA IL DIRITTO COMUNITARIO .

29 QUANTO ALL ' INSORGERE DELLE SPETTANZE RELATIVE AGLI ASSEGNI FAMILIARI , SI DEVE QUINDI TENER CONTO DELL ' ART . 73 N . 1 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 CHE RECITA :

' UN LAVORATORE SOGGETTO ALLA LEGISLAZIONE DI UNO STATO MEMBRO DIVERSO DALLA FRANCIA HA DIRITTO , PER I FAMILIARI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , ALLE PRESTAZIONI FAMILIARI PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE DEL PRIMO STATO , COME SE RISIEDESSERO NEL TERRITORIO DI QUEST ' ULTIMO ' .

30 QUESTO ARTICOLO CONFERISCE AL LAVORATORE CHE , COME NELL ' IPOTESI CONTEMPLATA DALL ' ORDINANZA DI RINVIO , E SOGGETTO ALLA NORMATIVA DI UNO

STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO NEL TERRITORIO DEL QUALE RISIEDONO I MEMBRI DELLA SUA FAMIGLIA , UN INCONTESTABILE DIRITTO A PERCEPIRE ASSEGNI FAMILIARI , COME CONTEMPLATO DALLA NORMATIVA CHE SI DEVE APPLICARE . QUESTO DIRITTO NON PUO' VENIRE COMPRESO INVOCANDO UNA CLAUSOLA , INCLUSA IN DETTA DISCIPLINA , CHE NEGA LA SPETTANZA DEGLI ASSEGNI DI FAMIGLIA A COLORO CHE NON RISIEDONO NEL TERRITORIO DELLO STATO MEMBRO .

31 E INOLTRE OPPORTUNO AGGIUNGERE CHE , NELL ' AMBITO DELL ' ART . 73 , E IRRILEVANTE DETERMINARE SE LA DISCIPLINA ALLA QUALE E ASSOGETTATO IL LAVORATORE SIA STATA PRESCELTA APPLICANDO GLI ARTT . 13-16 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 OPPURE IN FORZA DI UN ACCORDO STIPULATO A NORMA DELL ' ART . 17 DELLO STESSO REGOLAMENTO .

32 SI DEVE PERCIO' RISOLVERE LA SECONDA QUESTIONE DICHIARANDO CHE AL LAVORATORE , IL QUALE , IN VIRTU' DI UN ACCORDO STIPULATO A NORMA DELL ' ART . 17 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , E STATO ASSOGGETTATO ALLA NORMATIVA DI UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO NEL QUALE RISIEDONO I MEMBRI DELLA SUA FAMIGLIA , SPETTANO ASSEGNI DI FAMIGLIA COME PREVISTO DALLA LEGISLAZIONE RICHIESTA DA DETTO ACCORDO , PUR SE NON POSSIEDE IL REQUISITO DELLA RESIDENZA PRESCRITTO DA DETTA NORMATIVA .

## **Decisione relativa alle spese**

### **SULLE SPESE**

33 LE SPESE INCONTRATE DAL GOVERNO DEI PAESI BASSI , DAL GOVERNO DEL REGNO UNITO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE NON SONO RIPETIBILI . NEI CONFRONTI DELLE PARTI DELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO RIVESTE IL CARATTERE D ' INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE DEL MERITO CUI SPETTA QUINDI PRONUNCIARSI SULLE SPESE .

## **Dispositivo**

PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ( PRIMA SEZIONE ),

PRONUNCIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL CENTRALE RAAD VAN BEROEP CON ORDINANZA 19 OTTOBRE 1982 , DICHIARA :

1\* L ' ART . 17 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 OFFRE A DUE STATI MEMBRI LA POSSIBILITA' - NELL ' IPOTESI IN CUI UN LAVORATORE PER DIVERSI ANNI NON SIA STATO ISCRITTO AL REGIME PREVIDENZIALE DI UNO DEGLI STATI MEMBRI IN QUESTIONE , AL QUALE AVREBBE DOVUTO ESSERE ASSOGETTATO A NORMA DEGLI ARTT . 13-16 COMPRESO DELLO STESSO REGOLAMENTO - DI DICHIARARE CHE VENGA APPLICATA , IN FORZA DI UN ACCORDO , PER LO STESSO PERIODO , LA DISCIPLINA DELL ' ALTRO STATO MEMBRO , A CONDIZIONE CHE L ' ACCORDO STIPULATO IN QUESTO SENSO RISPONDA ALL ' INTERESSE DEL LAVORATORE .

2\* AL LAVORATORE , IL QUALE , IN VIRTU' DI UN ACCORDO STIPULATO A NORMA DELL ' ART . 17 DEL REGOLAMENTO N . 1408/71 , E STATO ASSOGETTATO ALLA NORMATIVA DI

*UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA QUELLO NEL QUALE RISIEDONO I MEMBRI DELLA SUA FAMIGLIA , SPETTANO ASSEGNI DI FAMIGLIA COME PREVISTO DALLA LEGISLAZIONE INDICATA DA DETTO ACCORDO , PUR SE NON POSSIEDE IL REQUISITO DELLA RESIDENZA PRESCRITTO DA DETTA NORMATIVA .*